Regione Emilia-Romagna

Deliberazione della Giunta regionale n. 1613 del 31 luglio 2001

L. R. 23/2000 CONCERNENTE DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA ROMAGNA. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEGLI ITINERARI MEDESIMI

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 27 luglio 1999, n. 268 "Disciplina delle Strade del Vino";
- il D.M. 12 luglio 2000 “Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante “Disciplina delle Strade del Vino";
- la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 23 "Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento di attuazione della predetta L.R. 23/2000, n. 16 del 21 giugno 2001;

Dato atto che l'art. 4 del predetto regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento degli Itinerari, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 4 della L.R. 23/2000;

Considerato pertanto necessario procedere alla determinazione delle modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei medesimi;

Richiamate, le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n. 1396 del 31 luglio 1998, entrambe esecutive;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni agroalimentari e relazioni di mercato, Dott. Maurizio Ceci, e dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla regolarità tecnica e alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione n. 2541/1995;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo Sostenibile

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le modalità per il riconoscimento degli Itinerari ai sensi dell'art. 4 della L.R. 7 aprile 2000, n. 23, "Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna";

2) di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - -

ALLEGATO

MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ITINERARI ENOGASTRONOMICI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 23 “DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL’EMILIA-ROMAGNA”

1) Presentazione domanda di riconoscimento

Il Comitato promotore di ciascun Itinerario che intende ottenere il riconoscimento ai sensi della L.R. 23/2000, deve presentare apposita domanda alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Produzioni Agroalimentari e Relazioni di Mercato, Viale Silvani 6, 40122 Bologna".

La domanda di riconoscimento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni soggetto aderente al Comitato promotore.

Nel caso di Itinerari già costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Comitato di Gestione dell'Itinerario medesimo.

Una copia della domanda deve essere inviata, da parte dello stesso Comitato, promotore o di gestione, alla Provincia competente per territorio, la quale entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà far pervenire alla Regione eventuali osservazioni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) un progetto di base che deve contenere la descrizione generale dell’Itinerario;

b) il disciplinare per la realizzazione dell’Itinerario, di cui all’art. 3 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2000;

c) l’indicazione dei prodotti di qualità rientranti tra quelli previsti all’art. 2, comma 2, della L.R. n. 23/2000 che caratterizzano l’Itinerario;

d) l’atto di impegno alla realizzazione dell’Itinerario sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.

L'incompletezza della domanda comporta l'irricevibilità della stessa.

2) Istruttoria e riconoscimento

L'istruttoria accerta entro 30 giorni dal ricevimento, la completezza della domanda e dei relativi allegati indicati al punto 1) e si conclude con la trasmissione della pratica al Comitato Tecnico Regionale, di cui all'art. 5 della L.R. 23/2000.

Il Comitato Tecnico esprime il parere entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.

La Giunta regionale provvede al riconoscimento degli Itinerari, acquisito il parere positivo del Comitato Tecnico regionale e sulla base delle osservazioni presentate dalle Province interessate per territorio.

Copia dell'atto di riconoscimento o di diniego dello stesso viene trasmesso al soggetto richiedente.

3) Modificazioni all'Itinerario e revoca del riconoscimento

La richiesta di modificazione all'Itinerario riconosciuto dovrà essere comunicata formalmente alla Regione Emilia-Romagna da parte dell'Organismo di gestione, che dovrà inviarne copia alla Provincia interessata per territorio.

Nessuna modificazione potrà essere effettuata se non preventivamente approvata da parte della Giunta regionale, acquisito il parere positivo del Comitato Tecnico Regionale e sulla base delle osservazioni presentate dalla Provincia.

La Provincia effettua i controlli per il mantenimento delle condizioni e dei requisiti che hanno permesso il riconoscimento dell'Itinerario a norma dell'art. 9 della L.R. 23/2000.

Degli esiti dei controlli effettuati la Provincia provvede a dare formale comunicazione alla Regione.

La Giunta regionale revoca il riconoscimento qualora sia stato accertato il venir meno delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento stesso.

Copia dell'atto di revoca viene trasmessa alla Provincia ed all'Organismo di gestione dell'Itinerario.

4) Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del P.a. Valentino Bega - Assessorato Agricoltura - Servizio Produzioni Agroalimentari e Relazioni di Mercato.